

Cl.: 1.1.02

DECRETO n. 692

del 28/12/2021

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA CONCESSIONE PER IL PASSAGGIO DI TELERISCALDAMENTO E COSTITUZIONE DI RELATIVA SERVITU' A FAVORE DI TEA SPA PRESSO LA SEDE ATS VAL PADANA IN VIA DEI TOSCANI, 1 - MANTOVA

IL DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE AMMINISTRATIVO F.F.

Dott.ssa Lorella Biancifiori

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Silvana Cirincione

Acquisito il parere favorevole del
DIRETTORE SOCIOSANITARIO

Dott.ssa Carolina Maffezzoni

Responsabile del procedimento: Ing. ANDREA GALLIO

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che, con nota prot. 1655 del 10/08/2018, TEA SpA ha chiesto all'ATS Val Padana la disponibilità a concedere l'autorizzazione alla posa di tubazioni del teleriscaldamento su una porzione di terreno all'interno della proprietà in via dei Toscani, 1 in Mantova, sede legale di ATS Val Padana, come da documentazione agli atti, allo scopo di implementare l'estensione della rete di teleriscaldamento;

Dato atto che:

- TEA SPA ha proposto un contratto preliminare di concessione per il passaggio del servizio di teleriscaldamento con costituzione di relativa servitù sulle porzioni di immobili catastalmente censiti ai mappali 25, 303, 311 e 21 foglio 45 del Comune censuario di Mantova, conservato agli atti;
- ATS Val Padana, con nota prot. 35213 del 29.05.2020, ha richiesto alla U.O. Risorse Economico-Finanziarie del Sistema Socio Sanitario di Regione Lombardia parere in merito alla necessità di "Autorizzazione preventiva regionale", ai sensi dell'art. 5 c. 2 del D. Lgs. 502/92;
- Regione Lombardia con nota prot. A1.2020.0216425 del 1/07/2020, ha comunicato di procedere alla costituzione della servitù senza formulare istanza per ottenere il rilascio di preventiva autorizzazione regionale, previa verifica di congruità del corrispettivo offerto dal gestore TEA SPA, quale indennità per la concessione della servitù;
- il valore della servitù di passaggio è stato calcolato in € 32.760,00 e risulta inferiore al costo di rimozione della centrale termica e di installazione della nuova sottocentrale di scambio termico d'utenza, stimato in € 34.247,00 + IVA, come da documentazione agli atti;

Dato atto che:

- la durata della servitù è stimata per tutto il periodo in cui dette tubazioni verranno utilizzate per alimentare e tenere in esercizio gli impianti;
- TEA SPA, quale indennità per la concessione della servitù sopra indicata, TEA SPA realizzerà a proprie spese l'allacciamento della centrale termica dell'ATS alla rete del teleriscaldamento cittadino, comprensivo della rimozione degli attuali generatori di calore, della fornitura e posa in opera della sottostazione di scambio termico con relative apparecchiature accessorie;

Considerato che:

- i lavori di posa delle tubazioni del teleriscaldamento e della nuova sottocentrale termica sono terminati;
- l'impianto è stato collaudato in data 6 ottobre 2021, come da verbale di collaudo agli atti;
- la concessione per il passaggio del teleriscaldamento e costituzione della relativa servitù è stata regolarizzata mediante stipulazione di apposito atto redatto dal notaio Augusto Chizzini, in Mantova in data 14/10/2021 – registrata a Mantova il 28/10/2021 al n. 14608 serie 1T – n. 46470 di Repertorio – n. 30207 di raccolta;

Vista l'attestazione dell'UOC Servizio Economico Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Vista l'attestazione dell'Ing. Andrea Gallio, responsabile del procedimento amministrativo e della dott.ssa Pierina Ghilardi, Direttore dell'UOC Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale, in ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente atto;

Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F., Sanitario e Sociosanitario;

D E C R E T A

1. di prendere atto della stipula della concessione per il passaggio di teleriscaldamento e costituzione di relativa servitù con atto redatto dal notaio Augusto Chizzini, in Mantova in data 14/10/2021 – registrata a Mantova il 28/10/2021 al n. 14608 serie 1T – n. 46470 di Repertorio – n. 30207 di raccolta, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di dare atto che la durata della servitù è stimata per tutto il periodo in cui dette tubazioni verranno utilizzate per alimentare e tenere in esercizio gli impianti;
3. di dare atto che quale indennità per la concessione della servitù sopra indicata, TEA SPA ha realizzato a proprie spese l'allacciamento della centrale termica dell'ATS alla rete del teleriscaldamento cittadino, comprensivo della rimozione degli attuali generatori di calore, della fornitura e posa in opera della sottostazione di scambio termico con relative apparecchiature accessorie;
4. di dare atto che la nuova sottocentrale termica è stata collaudata in data 06/10/2021 e registrata al conto 102230041 "centrale termica sterilizzata" per € 32.760,00;
5. di dare atto che l'impianto risulta interamente finanziato dall'indennità per la concessione della servitù, che sarà iscritta nel conto "Riserve plusvalenze da reinvestire", in conformità con quanto disposto dalla Procedura PAC (Percorso Attuativo della Certificabilità) PP5.0.16 approvata con decreto ATS n. 429 dell'11/09/2020;
6. di trasmettere il presente provvedimento all'UOC Servizio Economico Finanziario per gli adempimenti contabili conseguenti;
7. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali, Legali e Istituzionali, la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016.

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino

N. 46470 di Repertorio ----- N. 30207 di Raccolta

**ATTO DI CONCESSIONE PER IL PASSAGGIO DI
TELERISCALDAMENTO
E COSTITUZIONE DI RELATIVA SERVITU'**

Con la presente privata scrittura, da valere ad ogni effetto di legge e che rimarrà depositata fra gli originali del Notaio che autenticherà l'ultima sottoscrizione, tra:

a) quale parte "Concessionaria":

BAROZZI MARIO nato a Ferrara il 15 settembre 1963, domiciliato per la carica in Mantova Via Taliercio n.3, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Delegato e legale rappresentante della società **"TERRITORIO ENERGIA AMBIENTE S.P.A. MANTOVA IN FORMA ABBREVIATA TEA S.P.A."** con sede in Mantova, Via Taliercio n.3, costituita in Italia, capitale sociale Euro 73.402.672,00 i.v., numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Mantova e C.F. 01838280202, N.REA 21253, autorizzato in forza di delibera del C.D.A. in data 16 luglio 2019 debitamente iscritta presso il competente Registro delle Imprese;

b) quale parte "Concedente":

MANNINO SALVATORE nato a Catania il 4 marzo 1959, domiciliato per la carica in Mantova, Via dei Toscani n. 1, che interviene al presente atto in qualità di Direttore Generale dell'**"AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA VAL PADANA"** con sede in Mantova, Via dei Toscani n.1, codice fiscale 02481970206, autorizzato con Delibera della Giunta Regionale n. XI/2674 del 23 dicembre 2019 nonchè del Decreto n.1 del 2 gennaio 2020 che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**;

PREMESSO

che per l'attuazione da parte di "Tea S.p.a." di Mantova della estensione delle reti di teleriscaldamento, si rende necessaria la costituzione di servitù sulle porzioni di immobili in appresso indicate, di proprietà della parte concedente,

si conviene e si stipula quanto segue.

ART.1)

Il proprietario del fondo, "AGENZIA DI TUTELA DELLA SALUTE (ATS) DELLA VAL PADANA", per sé, successori ed aventi causa, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge sulle servitù costituisce a favore di "Tea S.p.a." di Mantova (e/o a chi dovesse ad essa succedere nell'esercizio delle suddette reti) **servitù per il passaggio delle tubazioni di teleriscaldamento**, per tutto il periodo in cui dette tubazioni verranno utilizzate per alimentare e tenere in esercizio gli impianti, sull'appezzamento di terreno di sua proprietà sito in Comune di **Mantova**, Via Dei Toscani n. 1 e censito al Catasto Terreni del detto Comune al **Fg.45 mappali:**

25 Ente Urbano di ha 01.21.40;

303 Ente Urbano di ha 00.33.00;

311 Ente Urbano di ha 05.73.42;

21 Ente Urbano di ha 00.24.40.

precisando che detto appezzamento fa parte di un più ampio complesso edilizio identificato nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al Fg.45 mappali:

Registrato a Mantova
il 28 ottobre 2021
al n. 14608 serie 1T

esatti euro 2.998,00

IL NOTAIO
F.to: AUGUSTO CHIZZINI

25/2 Via Dei Toscani n. 1 p. T Cat. D/1 RC€. 40,00;
25/301 Via Dei Toscani n. 1 p. T-1, Cat. B/4 mq 2154 RC€. 8.390,55;
303 Via Dei Toscani n. 1 p. T-1, Cat. B/4 mq 390 RC€. 908,96; 195/1-311/1
(graffati) Via Dei Toscani n. 1 p. T area urbana di mq. 57342;
22/302- 311/2 (graffati) Via Dei Toscani n. 1 p. T Cat. B/4 mq 108 RC€
274,34;
21/1 Via Dei Toscani n. 1 p. T Cat. B/4 mq 1090 RC€. 3591,94;

limitatamente ad una striscia di terreno, secondo il tracciato delle reti di cui la Ditta Concedente dichiara aver preso esatta visione e conoscenza e per una larghezza di m.2,0 + 2,0 (due più due) dall'asse delle tubazioni e per una lunghezza di m. 520 (cinquecentoventi) circa, il tutto come meglio individuato nell'estratto di mappa che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Nella fascia di metri 2,0 + 2,0 è consentita la coltivazione ordinaria, con esclusione di piantagione ad alto fusto. L'edificazione è esclusa per la fascia di metri 2,0 + 2,0 rispetto l'asse della tubazione.

Il proprietario accorda inoltre a "Tea S.p.a." il diritto di costruire pozzetti aventi dimensioni 60 x 60 cm provvisti di chiusino a servizio del predetto impianto e di posare valvole di intercetto, nel numero e nella posizione indicata nelle planimetrie di progetto che si allegano al presente atto sotto la lettera "C".

In caso di dismissione della rete di teleriscaldamento sulla proprietà della concedente, la parte concessionaria si impegna a rimuovere i pozzetti e tutte le parti fuori terra mentre le tubazioni interrato dismesse verranno abbandonate.

ART.2)

La concessionaria, in occasione dei lavori, occuperà una fascia larga complessivamente metri 10 (dieci), sviluppata lungo l'asse della tubazione, necessaria per allestire il cantiere di posa della stessa. I danni arrecati a coltivazioni e frutti pendenti saranno risarciti secondo quanto disposto dal successivo art.8).

ART.3)

La parte concessionaria assume a proprio carico ogni responsabilità conseguente all'esercizio degli impianti di teleriscaldamento oggetto della presente servitù, **tenendone** sollevata ed indenne la parte concedente.

ART.4)

La servitù così costituita comprende il diritto di costruzione e posa delle tubazioni con copertura minima delle stesse pari a metri 0,6 (zero virgola sei) sotto al piano di campagna oltre alla realizzazione delle relative opere accessorie così come riportato nelle planimetrie di progetto allegate sotto la lettera "C".

Comprende inoltre il diritto al personale incaricato dalla Concessionaria di accedere e di passare in caso di necessità sulla superficie asservita, a piedi e con mezzi di trasporto, per ispezione e per eseguire lavori di manutenzione, e di rifacimento delle condutture stesse.

Per gli interventi programmati e non urgenti, la concessionaria darà il preavviso di almeno 10 (dieci) giorni alla Concedente.

ART.5)

La striscia asservita rimane di proprietà esclusiva della Parte Concedente, la quale si obbliga a non costruire sulla medesima manufatti di alcun

genere, a non fare piantagioni di alto fusto se non alla distanza di mt.2,0 (due) dall'asse della tubazione ed a non fare o non autorizzare tutto ciò che potrebbe menomare l'esercizio dei diritti acquisiti dalla Parte Concessionaria con la costituzione e l'esercizio della presente servitù.

ART.6)

La parte Concedente dichiara, rinunciando ad ogni privilegio di legge in proposito, di riconoscere come proprietà della Concessionaria le tubazioni e relativi accessori posti in opera dalla stessa; la Concessionaria potrà quindi in qualunque tempo, togliere tubazioni ed accessori, effettuare nuovi allacciamenti d'utenza e manutenzione alla rete con il solo obbligo della rimessa in pristino del terreno e del risarcimento di danni arrecati, come specificato al successivo art.8).

ART.7)

La parte Concessionaria potrà sin dalla data della presente scrittura iniziare i lavori di costruzione delle predette reti ed eseguirli, anche in più stralci operativi differiti nel tempo, previo conseguimento delle necessari autorizzazioni e previa comunicazione alla parte Concedente ed eseguirli con un preavviso di almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'inizio dei lavori.

La parte Concedente precisa che le unità immobiliari in oggetto sono soggette alla disciplina di cui al D. Lgs. n. 42/2004, in quanto gravate dal vincolo legale trascritto a Mantova in data 3 luglio 2007 ai nn. 11358/6282 a favore del "Ministero per i b.c.a. Direzionale Regionale per i beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia" con sede in Milano, c.f. 80143930156. Le parti dichiarano a tale proposito di essere a conoscenza dell'esistenza di tale vincolo e del suo contenuto.

ART.8)

La parte Concessionaria si obbliga a risarcire alla parte Concedente, gli eventuali danni, che saranno arrecati ai frutti pendenti, alle piantagioni e/o manufatti esistenti, in occasione sia della prima costruzione che dei successivi sopralluoghi, controlli e lavori di manutenzione, costruzione e disfacimento delle opere. I predetti danneggiamenti saranno risarciti a valori di mercato in base allo stato di consistenza dei beni.

ART.9)

La Concessionaria assume il preciso impegno di riempire secondo l'uso gli scavi praticati.

ART.10)

Quale indennità per la concessione della servitù sopra indicata, con tutti gli obblighi inerenti, Tea S.p.a. realizzerà a proprie spese l'allacciamento della Centrale Termica della Concedente alla rete del teleriscaldamento cittadino, comprensivo della rimozione degli attuali generatori di calore della fornitura e posa in opera della sottostazione di scambio termico con relative apparecchiature accessorie, secondo le specifiche tecniche allegate al presente atto.

A seguito di eventuale richiesta della Concedente la Concessionaria si rende fin d'ora disponibile alla fornitura del servizio di teleriscaldamento.

Ai soli fini fiscali e repertoriali le parti attribuiscono un valore di Euro 32.760,00 (trentaduemilasettecentosessanta) alla presente indennità.

ART.11)

Le spese inerenti alla stipulazione del presente atto e conseguenti saranno

tutte a carico di "Tea S.p.a." di Mantova.

ART.12)

Per tutto ciò che non è espressamente regolato dal presente atto ed in quanto non sia a questo contrario le Parti si **riferiranno** alla legislazione vigente.

ART.13)

Le parti autorizzano la trascrizione della presente servitù sollevando da ogni responsabilità al riguardo il competente Conservatore dell'Agenda del Territorio.

ART. 14)

Lo stralcio planimetrico, le planimetrie di progetto e la scheda tecnica della sottostazione di scambio d'utenza allegata, fornita fanno del presente atto.

La parte Concessionaria si riserva in fase di progettazione esecutiva di definire i manufatti necessari per la corretta gestione e manutenzione delle opere, quali ad esempio compensatori, scarichi e sfiati delle condotte, valvole di intercettazione, protezione catodica e pozzetti con chiusino destinati ad alloggiarli, che saranno parte integrante della presente servitù.

Letto, approvato e sottoscritto.

F.to: MARIO BAROZZI - SALVATORE MANNINO.

N. 46470 di Repertorio ----- N. 30207 di Raccolta

AUTENTICA DI FIRME

Certifico io sottoscritto Professor **Augusto Chizzini**, Notaio in Viadana (MN), iscritto nel Collegio Notarile di Mantova, che i signori **BAROZZI MARIO** nato a Ferrara il 15 settembre 1963, domiciliato per la carica in Mantova Via Taliercio n.3 e **MANNINO SALVATORE** nato a Catania il 4 marzo 1959, domiciliato per la carica in Mantova, Via dei Toscani n. 1, della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, previa lettura da me datane alle parti, escluso quanto allegato per espressa dispensa delle parti, hanno apposto la loro firma, alla mia presenza, in calce ed a margine dei fogli della scrittura privata che precede, nonchè sugli allegati **"A"**, **"B"** e **"C"**.

In Mantova, nei locali in Via Y. e L. Rabin n.1, il quattordici ottobre duemilaventuno (14/10/2021), essendo le ore 15,30.

F.to: AUGUSTO CHIZZINI Notaio.

Allegato A all'atto

46470/3027 Rep.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ATS Val Padana

REGIONE LOMBARDIA - A.T.S. VAL PADANA - Sede Territoriale di Mantova
A norma dell'art. 18 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

ATTESTO

Che la presente copia fotostatica è AUTENTICA e CONFORME
all'originale e si compone di n. 2 fogli,
(sede) MANTOVA
(timbro)

Il 12.10.2021
Il Funzionario delegato

D. Mannino
DIRETTORE
UOC APPROVVIGIONAMEN
E TECNICO-PATRIMONIALE
Dott.ssa Pierina Ghilardi

Cl.: 1.1.02

Sistema Socio Sanitario
Regione
Lombardia
ATS Val Padana
C.F. e P.I.: 02481970205

DECRETO n. 1

del 02/01/2020

OGGETTO: PRESA D'ATTO DELLA DGR n. XI/2674 DEL 23.12.2019 IN ORDINE ALLA
NOMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA DI TUTELA DELLA
SALUTE (ATS) DELLA VAL PADANA DALL'1.1.2020 AL 31.12.2023 -
DETERMINAZIONI CONSEGUENTI

IL DIRETTORE GENERALE – Dott. Salvatore Mannino

Responsabile del procedimento: dott.ssa Lorella Bianciffiori

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con DGR n. X/4470 del 10.12.2015, in attuazione della L.R. n. 23/2015, con effetto dall'1.1.2016 è stata costituita l'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana;

Richiamata la DGR n. XI/2674 del 23.12.2019 recante ad oggetto "*Determinazioni in ordine alla Direzione dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana*" con la quale il sottoscritto dott. Salvatore Mannino è stato nominato Direttore Generale dell'ATS della Val Padana con decorrenza dall'1.1.2020 fino al 31.12.2023, fatte salve le verifiche intermedie ivi previste ed alle condizioni contrattuali approvate con DGR n. 1088 del 17.12.2018;

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, di procedere alla formale presa d'atto della nuova nomina e dell'avvenuto insediamento nella carica a partire dall'1.1.2020;

Ricordato che:

- con DGR n. X/6097 del 29.12.2016 il sottoscritto era stato nominato Direttore Generale della medesima Agenzia, con decorrenza dall'1.1.2017 fino al 31.12.2019 e, con proprio decreto n. 1 del 2.1.2017, si era preso atto della suddetta nomina e dell'avvenuto insediamento con effetto dall'1.1.2017;
- con propri decreti n. 64 del 13.2.2019, n. 65 del 13.2.2019, n. 77 del 15.2.2019 si era proceduto all'individuazione ed alla nomina, rispettivamente, dei Direttori Sociosanitario, Amministrativo e Sanitario, con scadenza dell'incarico fissata al 31.12.2023;

Ricordato inoltre che, con decreto n. 155 del 15.4.2019, si era proceduto alla nomina del Direttore Sanitario dott.ssa Silvana Cirincione quale sostituto del Direttore Generale in caso di assenza o impedimento, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.Lgs. 502/1992;

Ritenuto di confermare tale individuazione;

Vista l'attestazione della dott.ssa Lorella Biancifiori nella duplice veste di responsabile del procedimento amministrativo e di Direttore del Servizio Affari Generali Legali Istituzionali in ordine alla regolarità tecnica e legittimità del presente atto;

DECRETA

1. di prendere atto, ad ogni conseguente effetto, che con DGR n. XI/2674 del 23.12.2019 il sottoscritto dott. Salvatore Mannino è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana con decorrenza dall'1.1.2020 fino al 31.12.2023, fatte salve le verifiche intermedie ivi previste ed alle condizioni contrattuali approvate con DGR n. 1088 del 17.12.2018;
2. di dare atto dell'avvenuto insediamento nella carica a decorrere dal giorno 1.1.2020;
3. di dare mandato all'UOC Servizio Economico-Finanziario di iscrivere il relativo onere ai competenti conti di costo del bilancio sanitario degli esercizi di competenza;
4. di ritenere di non intervenire sugli atti vigenti di individuazione e nomina dei Direttori Amministrativo, Sanitario e Sociosanitario, con scadenza dell'incarico fissata al 31.12.2023;
5. di confermare il Direttore Sanitario dott.ssa Silvana Cirincione quale sostituto del Direttore Generale in caso di assenza o impedimento, ai sensi dell'art. 3, c.6, del D.Lgs. n. 502/1992;
6. di disporre, a cura dell'UOC Affari Generali Legali e Istituzionali, la pubblicazione all'Albo on-line ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e nel rispetto del Regolamento UE 679/2016

Firmato digitalmente
Dott. Salvatore Mannino

Direzione Provinciale di Mantova Ufficio Provinciale - Territorio - Direttore ROSSELLA FISCETTI

Vis. tel. (0.90 euro)
10-Git-2019 9:8:24
Prot. n. 71992/2019

Scala originale: 1:3000
Dimensione cornice: 776.000 x 552.000 metri

Comune: MANTOVA
Foglio: 45



Perigozzi
Roberto Perino

F=1637500

N=5000800

Allegato **B** all'atto
4.66.70 / 30207. Rep.



